



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-41 c.u. MEDICINE AND SURGERY

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE.....	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	5
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE.....	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE.....	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	6
ART. 12 PROVA FINALE	6

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi/e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le conoscenze e competenze definite annualmente dal decreto ministeriale recante la disciplina della prova di ammissione, che sono pubblicate nel bando di ammissione e la conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B2.

Il numero dei posti assegnati, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione vengono determinati annualmente con Decreto del MIUR e sono riportati nel bando di ammissione.

Le modalità di verifica della conoscenza della lingua inglese di livello B2 e delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli/le studenti/studentesse che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

Modalità di ammissione

Numero programmato

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è a numero programmato a livello nazionale.

Il numero di studenti/studentesse iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze. Obblighi formativi aggiuntivi

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante lo svolgimento della prova di ammissione, che ha la sola finalità di verificare tali conoscenze e competenze.

Il decreto ministeriale che regola la prova di ammissione definisce il punteggio minimo che il/la candidato/candidata deve ottenere per essere ritenuto idoneo/a.

Agli/alle studenti/studentesse ammesse al corso con una votazione inferiore al prefissato punteggio minimo, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Nel caso in cui nel decreto ministeriale non venga determinata una soglia minima per l'ammissione, il Corso di laurea determinerà annualmente il punteggio minimo al di sotto del quale verrà attribuito l'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) e lo renderà noto tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato l'obbligo formativo aggiuntivo: "Acquisizione di nozioni di base". L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella partecipazione, come attività formativa integrativa, a corsi di recupero di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, a frequenza obbligatoria, al termine dei quali devono superare una verifica.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica che accerterà l'apprendimento, da parte dello/a studente/studentessa, delle conoscenze degli elementi di base di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. La verifica consiste in un test a risposta multipla e si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo/a studente/studentessa.

La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli/alle studenti/studentesse ammessi/e al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Accertamento delle competenze linguistiche

L'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2 avverrà tramite il test di accesso al corso di studio.

Per l'accesso alle attività di tirocinio curriculare del corso di studio che comprendono il contatto con pazienti è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua italiana di livello B1.

L'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua italiana di livello B1 si svolge mediante una prova di conoscenza della lingua da sostenere prima dell'accesso alla prenotazione dei tirocini interessati.

L'accertamento si considera assolto per gli studenti/le studentesse in possesso di titoli definiti con delibera del Corso di Laurea.

Ammissione ad anni successivi al primo

Le ammissioni ad anni successivo al primo, seguono criteri definiti annualmente con delibera di Dipartimento.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Il Consiglio del corso di studio può valutare la coerenza del piano individuale proposto prevedendo attività formative alternative coerenti con l'ordinamento e con il progetto formativo del corso di studio.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria.

Con delibera motivata il Corso di Studi può prevedere misure di recupero per gli studenti che non soddisfino gli obblighi di frequenza.

Il Corso di Studio prevede le seguenti propedeuticità di carattere generale:

- L'ammissione agli esami e alla frequenza del tirocinio degli anni 3°, 4°, 5°,6° è consentita a studenti/studentesse che hanno superato con successo tutte le attività previste dal piano didattico, rispettivamente del 1°, 2°, 3° anno (con esclusione dei cfu a scelta dello studente);
- l'ammissione alla frequenza del Tirocinio Pratico Valutativo è consentita a studenti/studentesse che hanno superato con successo tutte le attività previste dal piano didattico fino al 4° anno di corso compreso (con esclusione dei cfu a scelta dello studente).

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Non è previsto il percorso flessibile, in quanto il corso di laurea magistrale a ciclo unico è regolato da normative europee.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli/alle studenti/studentesse prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente/la studentessa può indicare come attività formative scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle individuate annualmente dal Consiglio di Corso di studio e rese note sul Portale di Ateneo.

Se lo studente/la studentessa intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è comunque relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è comunque relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività abbia carattere internazionale, sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede dei Crediti Formativi Universitari da acquisire in attività formative pratiche volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (CFU professionalizzanti).

Nell'ambito dei CFU da conseguire nell'intero percorso formativo e destinati alla sopra descritta attività formativa professionalizzante, 15 CFU devono essere destinati allo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno previsto dalla normativa vigente, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale. Il suddetto tirocinio si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna area e si articola nei seguenti periodi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese nell'ambito della Medicina Generale. I mesi di frequenza non possono essere sovrapposti fra loro.

Oltre ai tirocini obbligatori previsti dal piano didattico, il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 12 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta in lingua inglese ed elaborata in modo originale dallo/dalla studente/studentessa su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un/una relatore/relatrice.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di redazione della tesi, i criteri per la valutazione della prova finale e le regole per l'attribuzione del voto sono determinati dal Corso di Studio e pubblicati sul sito dello stesso.

Lo/la studente/studentessa è tenuto/a a concordare con il/la Relatore/Relatrice l'argomento, le modalità e i tempi di redazione della tesi con adeguato anticipo rispetto alla sessione in cui intende laurearsi, nonché l'eventuale necessità di acquisire il preliminare parere del Comitato Etico per i casi indicati nelle apposite Linee Guida pubblicate sul sito web del Corso.

Lo/la studente/studentessa è tenuto/a è infine tenuto/a a rispettare le scadenze per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della domanda di laurea, al possesso dei requisiti per laurearsi, e alla consegna dell'elaborato; tali scadenze sono pubblicate sul sito web del Corso di Studio.

Il voto finale è attribuito dall'apposita Commissione, formata secondo la normativa vigente, la quale valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale.

La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima (110/110). La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime.

Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo, previo superamento del tirocinio pratico-valutativo.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.